

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 “Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana” e s.m.i.;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante “Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;

VISTA la sentenza n. 91/2018 dell'1.2.2018, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in accoglimento dei ricorsi di registro generale nn.829-860-877/2017, proposti da Natale Previti contro l'Amministrazione comunale di **Roccavaldina**, ha ritenuto di annullare, in riferimento alle elezioni amministrative tenutesi presso lo stesso Comune l'11.6.2017, l'ammissione della lista n.3 “Cuore Roccese” e gli atti delle operazioni elettorali conseguenti compresa la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;

VISTO l'articolo 56 – comma 2 - del D.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, che dispone *“nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza che comporta la necessità della ripetizione della consultazione elettorale, l'Assessore Regionale per gli Enti locali provvede alla gestione del Comune con la nomina di un Commissario scelto fra i dirigenti in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato”*;

RITENUTO, pertanto, di dovere nominare un Commissario, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, con le attribuzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, in sostituzione di quelli ordinari la cui elezione è stata dichiarata nulla;

RITENUTO, altresì, che detto Commissario debba avere i requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di 2 incarichi, conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 08.05.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 23 del 22.05.2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);


DECRETA

Art.1) Per i motivi in premessa, prendere atto della sentenza n. 91/2018 dell'1.2.2018, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato gli atti delle operazioni elettorali, compresa la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale, relativi alle elezioni amministrative tenutesi presso il Comune di **Roccavaldina (ME)** l'11.6.2017;

Art.2) Nominare il sig./dott. MARIA CONCETTA MOAVERO, dirigente in servizio presso l'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, commissario straordinario per la gestione del Comune di **Roccavaldina (ME)**, con le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 08-03-2018



L'ASSESSORE
GIUSSO